

Sezione

‘Produzione e miglioramento varietale’

Regolamento Interno

- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale -

Aggiornato su proposta del Consiglio d'Amministrazione ai sensi del punto e) dell'art. 11 dello Statuto sociale, dall'Assemblea Ordinaria delle Consorziato del 6 luglio 2001

Successivamente modificato in sede di:
Assemblea straordinaria dei Soci del 14/7/2016

PREMESSA

Il seguente Regolamento interno è valido nell'ambito della Sezione 'Produzione e miglioramento varietale' del CONVASE.

Le aziende aderenti a detta 'Sezione' si impegnano a rispettare quanto con esso prescritto.

Si precisa che ogni riferimento a "CONVASE" riportato nel testo del presente regolamento deve intendersi come riferito a "CONVASE - Sezione 'Produzione e miglioramento varietale'"

PARTE PRIMA

Tenuto conto che su scala nazionale esiste l'impiego in agricoltura di varietà di sementi, sia di specie ortive che agrarie, di larga notorietà e di vasta diffusione e, pertanto, di "pubblico dominio";

Premesso:

- che occorre provvedere al loro mantenimento per soddisfare le necessità dell'agricoltura,
- che si rende necessario agire per la loro diffusione a tale scopo,
- che si rende quindi necessario l'espletamento delle pratiche conseguenti (conservazione e moltiplicazione della varietà, iscrizione nel Registro nazionale, ecc.).

Art. 1

Il "CONVASE", qualora abbia a determinarsene la necessità e con richiesta di essere riconosciuto nella qualifica di responsabile della selezione conservatrice, curerà l'espletamento di tutte le previste formalità legislative e regolamentari, sostenendone le spese, per conseguire l'iscrizione di tali varietà nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri.

A cura del "CONVASE", della ottenuta produzione di seme di base ne sarà data informazione a tutte le imprese sementiere e, di conseguenza, il "CONVASE" stesso, in ordine rispettivo delle richieste d'assegnazione che allo stesso perverranno, provvederà alle assegnazioni in pro-quota, con precedenza alle proprie iscritte.

Art. 2

Il seme di base delle varietà di cui trattasi sarà dal "CONVASE" fornito alle ditte assegnatarie al 'prezzo di costo', stabilito dal Comitato tecnico della Sezione 'Produzione e miglioramento varietale' (d'ora in poi denominata 'Sezione').

In concorso-copertura delle spese di produzione, organizzative e dei servizi di cui sopra, le ditte assegnatarie dovranno riconoscere al "CONVASE" medesimo un contributo integrativo, determinato anche questo dal Comitato tecnico della 'Sezione'.

Art. 3

Il "CONVASE" potrà inoltre proporsi quale responsabile della selezione conservatrice delle varietà di specie ortive "ante '70" categoria standard (per il cui mantenimento e commercializzazione si rende necessaria l'individuazione di un responsabile della conservazione in purezza) per le quali sussista, per esplicita indicazione delle ditte ad esso consorziate, un motivato interesse per la rispettiva diffusione.

In tale eventualità il "CONVASE":

- presenterà richiesta per essere riconosciuto quale responsabile, a tutti gli effetti, della selezione conservatrice della varietà stessa
- curerà l'espletamento di tutte le pratiche, sostenendone le eventuali spese, necessarie alla reinscrizione delle medesime nel registro nazionale delle varietà di specie ortive
- effettuerà la relativa moltiplicazione per produzione di portaseme e, ove richiesto, di seme standard
- provvederà alle assegnazioni del portaseme o del seme standard prodotto, secondo le modalità riportate all'art. 2, con distribuzione alle ditte proprie consorziate che avranno comunicato per tempo le rispettive richieste di prenotazione.

PARTE SECONDA

Per le sementi di varietà di nuova costituzione, con particolare riguardo a quelle derivanti da sperimentazioni di Istituti statali e Istituti universitari, premesso che:

- dette varietà costituiscono patrimonio nazionale,
- i risultati di detti studi e ricerche nel campo del miglioramento genetico vegetale, devono trovare, nell'ambito nazionale, un'agevole forma di moltiplicazione e di diffusione,

- i menzionati Enti statali ed universitari devono avere un giusto incoraggiamento alla loro attività, attraverso la remunerazione degli esiti delle loro condotte ricerche, e tenuto inoltre conto che, in ogni caso:
- i diritti relativi all'acquisizione di materiale genetico derivante dall'attività di Enti pubblici e di Istituti universitari conseguiti dalle consorziate sino all'atto di adesione al "CONVASE" vanno rispettati nei modi e nei termini previsti dai contratti già stipulati.

Art. 4

Il "CONVASE" provvede ad instaurare rapporti con gli Enti pubblici ed Istituti universitari, sia nazionali che comunitari, che svolgono studi e ricerche, sia di base che di genetica applicata nell'agricoltura, volti all'ottenimento di linee, resistenze, o al conseguimento di nuove varietà o ibridi, ovvero al miglioramento qualitativo e quantitativo di quelle già esistenti, mediante specifiche selezioni, così da porsi quale tramite ed utile interlocutore degli Istituti ed Enti medesimi, per conto della Professione Sementiera Italiana.

Art. 5

Il "CONVASE" cura e mantiene tali rapporti seguendo le sperimentazioni, in atto ed attuande, degli stessi Enti ed Istituti nel precipuo intento di conseguire intese di reciproca collaborazione attraverso incarichi colturali, mediante convenzioni, contratti, protocolli d'intesa od altri elaborati.

Art. 6

Il "CONVASE", in attuazione ed esecuzione dei conseguiti incarichi provvederà ad ottenere dall'Istituto od Ente costituente e per conto delle consorziate aderenti alla 'Sezione' che, attraverso esplicita domanda, ne dimostreranno interesse, concessione di contratti di moltiplicazione del materiale genetico, concordando con gli Enti ed Istituti medesimi, il corrispettivo della cessione e determinandone, in accordo, le eventuali royalties.

Art. 7

Il "CONVASE", a raggiunti e concordati protocolli, contratti ed intese, notificherà alle consorziate aderenti alla 'Sezione' le nuove costituzioni vegetali e le manterrà informate degli studi e delle sperimentazioni in corso.

Art. 8

Ad avvenuta iscrizione delle nuove varietà al rispettivo Registro nazionale delle varietà di prodotti sementieri, il "CONVASE" curerà la produzione delle sementi di base, di portasemi, su criteri - indirizzi che di volta in volta saranno determinati dal Comitato tecnico di 'Sezione' e, con le condizioni di cessione al fine di eventuali prenotazioni, ne darà comunicazione a tutte le consorziate aderenti alla 'Sezione'.

La produzione delle sementi di base e dei portasemi potrà essere affidata dal "CONVASE" a ditte consorziate particolarmente vocate per tali moltiplicazioni.

La ditta incaricata è impegnata a moltiplicare in proprio ed a produrre il seme di base ed il portaseme direttamente presso la propria azienda.

Art. 9

Le consorziate che con richiesta di prenotazione intenderanno avvalersi del diritto di moltiplicazione di nuove varietà od ibridi di costituzione degli Enti statali di ricerca e di Istituti universitari, di cui al precedente art. 7, dovranno comunicare al "CONVASE" la richiesta di prenotazione del relativo materiale, di produzione del Consorzio, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della comunicazione del nuovo materiale alle stesse inviata dal Consorzio.

In caso contrario ogni diritto decade automaticamente.

Art. 10

La consorziata già assegnataria di portasemi, sementi di base o bulbi, ovvero di sementi standard e/o certificate, di produzione "CONVASE", che dovesse lasciare intercorrere tre annate agrarie consecutive senza rinnovare richiesta di prenotazione, viene a perdere il diritto di prenotazione per

portasemi, sementi di base o bulbi, nonché di sementi standard o certificate di quella determinata varietà per le annate successive.

Art. 11

Le aziende consorziate che si saranno avvalse del diritto di moltiplicare e di commercializzare nuove varietà di specie ortive e di specie agrarie, si impegnano a versare per il tramite del "CONVASE" la quota concordata a copertura delle spese sostenute, e così le relative royalties, nonché a far fronte ad ogni onere che il "CONVASE" possa avere sostenuto o dovesse sostenere per conto delle stesse consorziate a tutto questo direttamente interessate.

Su proposta del Comitato tecnico di 'Sezione' il Consiglio d'Amministrazione del consorzio potrà chiedere a queste stesse consorziate adeguate garanzie o fidejussioni.

Art. 12

Qualora la consorziata assegnataria di portaseme, o di seme di base o bulbi di produzione "CONVASE", di varietà di nuova costituzione, non provvedesse a porre a dimora il materiale per moltiplicazione entro l'annata prevista, con impossibilità quindi di precisazione al Consorzio della produzione di seme selezionato, ai fini del computo della dovuta royalty, la stessa consorziata è tassativamente impegnata a provvedere all'utilizzazione del materiale ricevuto in assegnazione dal Consorzio, entro le due annate immediatamente successive.

Nel caso in cui questo non si dovesse determinare, al calcolo della royalty provvederà il Comitato tecnico di 'Sezione' sulla stima delle normali produzioni di seme selezionato, secondo l'esperienza tecnico-pratico applicativa della relativa varietà sementiera.

Art. 13

Nel caso in cui più consorziate manifestino interesse per la stessa varietà o per lo stesso ibrido, nonché per il medesimo studio di ricerca, il Presidente del Comitato tecnico di 'Sezione' convocherà le parti allo scopo di conseguire un accordo fra di esse.

Nell'ipotesi di richiesta di prenotazioni superiori al raccolto di portaseme o seme di base, sarà provveduto alla ripartizione proporzionale in pro-quota fra le consorziate interessate.

Art. 14

Qualora il contratto di affidamento di una nuova varietà sottoscritto dal consorzio preveda l'individuazione di una o più ditte ("CAPOFILA") cui affidare la relativa moltiplicazione, le ditte capofila individuate sono impegnate a produrre il seme di quella varietà anche per le altre consorziate aderenti al programma, alle quali il seme sarà ceduto a particolari condizioni di favore.

Nel caso in cui diverse ditte dovessero rendersi disponibili a moltiplicare una nuova varietà, sono le stesse ditte partecipanti al programma ad individuare e nominare la ditta cui verrà affidata l'esecuzione del relativo programma di moltiplicazione.

Art. 15

Ai fini della caratterizzazione/qualificazione dei prodotti "CONVASE", le consorziate con mantenuto diritto di moltiplicazione di una determinata varietà o ibrido affidato al consorzio sono impegnate ad apporre su ogni tipo di confezione e/o imballo utilizzato per la commercializzazione della varietà o ibrido il marchio "CONVASE", sotto forma di marchio prestampato od eventualmente di bollino autoadesivo.

La facoltà di caratterizzare le proprie confezioni (tramite l'apposizione di un marchio prestampato o di un bollino autoadesivo) è estesa inoltre a tutte le ditte consorziate "CONVASE" che commercializzano sementi di varietà moltiplicate dal consorzio acquistate da altre ditte consorziate, fatta naturalmente salva l'autorizzazione in tal senso concessa dalle consorziate con mantenuto diritto di moltiplicazione per quella determinata varietà o ibrido.

Le modalità di apposizione del marchio/bollino vengono definite dal Comitato tecnico di 'Sezione'. Per l'utilizzazione del marchio consortile ogni consorziata è tenuta a riconoscere al "CONVASE", in funzione del quantitativo di seme standard o certificato venduto e dei tipi di confezioni utilizzate, una "royalty", quantificata dal Comitato tecnico di 'Sezione'.

Il consorzio potrà richiedere alle proprie consorziate esemplari dei rispettivi cataloghi, nonché delle confezioni e/o imballi posti in commercio, per verificare la regolare apposizione del marchio "CONVASE".

Art. 16

Il "CONVASE", ad espressa ed esplicita richiesta di consorziate che manifestino in ciò interesse, curerà anche, a nome e per conto di queste stesse, la moltiplicazione di portasemi o seme di base di propria produzione per raccolto di seme commerciale che verrà ceduto alle consorziate committenti.

Art. 17

Il "CONVASE" provvederà inoltre a sensibilizzare gli Istituti sperimentali statali ed universitari sui temi di ricerca che allo stesso saranno segnalati dalle consorziate, che ne dovranno fare domanda, garantendo il pagamento del concordato contributo di ricerca ed il cui frutto spetterà comunque alle consorziate che in tal modo ne avranno coperto il finanziamento.

Art. 18

Le aziende consorziate che violeranno le norme previste dal presente regolamento saranno deferite, su proposta del Comitato tecnico di 'Sezione', al Consiglio d'Amministrazione del consorzio il quale, a norma dell'art. 13, punto 4), dello Statuto sociale consortile, delibererà le sanzioni conseguenti.